



TRIBUNALE DI LOCRI

Sezione Unica Civile

Il giudice designato, *dott. Giuseppe Cardona*,
a scioglimento della riserva di cui all'udienza del 3 dicembre 2024;
richiamato il provvedimento del 4 settembre 2024 quanto alle
caratteristiche del piano proposto da [REDACTED] (c.f. [REDACTED]
76E68 D976W) ai sensi dell'articolo 67 ccii (ristrutturazione dei debiti del
consumatore);
considerato che **IBL BANCA – ISTITUTO BANCARIO DEL
LAVORO S.P.A.** (p. iva 00897081006) ha presentato delle osservazioni,
sostenendo che difetta nel caso di specie il requisito della “meritevolezza”,
che la signora [REDACTED] ha compiuto un atto in frode ai creditori, che il
piano “*non consente un soddisfacimento effettivo della massa creditoria*”,
che la liquidazione in via anticipata del compenso spettante all'OCC non
è conforme alla normativa vigente, che la ricorrente non ha incluso tra le
poste attive messe a disposizione il t.f.r. sin qui maturato e quello che
potrebbe maturare nel corso della durata del piano, che comunque le
predette sostanze avrebbero dovuto essere incluse nella ricostruzione del
patrimonio della signora [REDACTED] infine che nell'ipotesi in cui il
consumatore sovraindebitato abbia agito con prudenza, sarebbe scorretta
la scelta del legislatore di addossare le conseguenze negative
dell'esdebitazione del consumatore in capo agli incolpevoli creditori;
rilevato che la signora [REDACTED] ha replicato affermando che, fino a quando
il proprio rapporto coniugale è rimasto stabile, ella ha potuto onorare ogni
impegno, che l'indennità di frequenza percepita dalla figlia è venuta meno
da agosto 2024 perché costei ha raggiunto la maggiore età, che il
finanziamento del 25 ottobre 2013 con Futuro Compass è stato estinto nel
2021 quando è stato aperto il rapporto con IBL Banca s.p.a., che quindi
l'indebitamento è stato assunto con la convinzione di poter pagare, non
per godere in proprio di utilità o per proprio interesse, che il questionario
sottoposto dalla creditrice è stato predisposto da quest'ultima, la quale
poi non ha verificato il merito creditizio, che il piano è fattibile in relazione
all'età della ricorrente e alle proprie risorse, che il compenso dell'OCC
deve essere liquidato dal giudice, che il t.f.r. è inesigibile fino al momento
della cessazione del rapporto di lavoro e che la proposta presentata
rappresenta la migliore alternativa per tutti i creditori;

considerato che, nelle proprie note di replica, IBL Banca s.p.a. ha affermato che il finanziamento è stato richiesto in prossimità di una richiesta di intervento dell'OCC successivamente abbandonata e che non le era possibile essere a conoscenza dei pignoramenti intervenuti ai danni della signora [REDACTED] i quali non erano rilevabili dalla busta paga della stessa; infine, il predetto creditore ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'articolo 69 c. II del d. lgs. n. 14/2019 per l'ipotesi in cui il giudice ritenga che la banca non possa formulare osservazioni sul piano proposto dalla controparte;

viste le deduzioni presenti nel verbale dell'udienza del 3 dicembre 2024; considerato che, ai sensi dell'attuale articolo 70 c. VIII ccii (nella sua formulazione adottata a seguito dell'entrata in vigore del d. lgs. n. 136/2024), il provvedimento che definisce il presente procedimento (cioè *"il provvedimento che provvede sull'omologazione"*) dovrebbe essere comunque una sentenza, ma il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso è un decreto (art. 70 c. I ccii);

ritenuto di dover chiarire che, anche se in un primo momento si è ritenuto di dover provvedere ai sensi dell'articolo 70 c. I primo periodo ccii, la declaratoria di inammissibilità implica di fatto una "regressione" del procedimento in fase iniziale, che si ritiene possibile perché il predetto provvedimento è comunque interlocutorio;

OSSERVA

1. – L'articolo 69 c. II ccii stabilisce che *"il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta"*.

Tale disposizione, di natura processuale (perché implica una riduzione delle facoltà difensive normalmente concesse a tutte le parti di un procedimento civile), impedisce al creditore il quale, tra l'altro, abbia violato i principi in tema di "merito creditizio", di presentare opposizione in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta.

In altri termini, il creditore che si trova nella situazione sopra esposta può opporsi al piano, senza però poter contestare la sua convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria (cioè rispetto allo scenario della liquidazione controllata). Di conseguenza, tale contestazione non può essere valutata al fine di determinare la necessità del giudizio ai sensi dell'articolo 70 c. IX ccii, cioè appunto il giudizio di convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria, limitatamente alla posizione del singolo creditore. Tale giudizio infatti non può essere compiuto d'ufficio dal giudice il quale, in mancanza di osservazioni o in presenza di osservazioni

inammissibili, deve omologare il piano in presenza degli altri presupposti di legge.

La violazione dei principi di cui all'articolo 124 – *bis* del d. lgs. n. 385/1993, dunque, può rilevare soltanto nei limiti in cui IBL Banca s.p.a. abbia contestato la convenienza per sé della proposta avanzata da [REDACTED]

[REDACTED] Le ulteriori contestazioni (ad esempio quella sulla “meritevolezza” del consumatore, anche alla luce dell'atto in frode dedotto) devono essere invece sempre valutate, unitamente agli eventuali documenti prodotti dal creditore.

2. – Quando ha chiesto il finanziamento a IBL Banca s.p.a., [REDACTED] ha compilato un questionario sul merito creditizio, redatto su un modulo predisposto dall'istituto di credito e datato 18 maggio 2021, in cui ella ha dichiarato di essere coniugata, di avere un lavoro dipendente, di non avere ulteriori entrate mensili oltre al reddito da lavoro, infine di non avere ulteriori “finanziamenti” in essere, intesi come ulteriori “prestiti, mutui o altri impegni finanziari” non trattenuti sulla busta paga.

2.1. – E' necessario precisare che la locuzione “in essere” potrebbe far riferimento solo a dei rapporti negoziali pendenti alla data della dichiarazione.

Invece, a parere dello scrivente (così come ha affermato la Corte d'Appello di Napoli nel provvedimento del 9 aprile 2024 prodotto da IBL Banca s.p.a., si veda il documento n. 4 della produzione del 25 ottobre 2024), nell'ambito di un questionario per la valutazione sul merito creditizio tale dichiarazione riguarda più in generale i debiti “in essere” derivanti da prestiti, mutui o impegni finanziari, perché l'informazione richiesta al consumatore era necessaria per valutare se il prestito potesse essere concesso e pertanto rilevavano tutti i debiti che il richiedente dovesse comunque onorare.

In ogni caso (volendo cioè valorizzare il fatto che un “consumatore” possa soltanto rispondere a delle domande che gli vengono poste sulla base del loro tenore letterale e non con riguardo al “senso complessivo” del documento firmato e dal contesto in cui tale documento è stato sottoposto al consumatore medesimo), tra gli “impegni finanziari in essere” al 18 maggio 2021 vi era sicuramente il debito derivante dall'ordinanza di assegnazione emessa in data 8 settembre 2020 (la signora [REDACTED] si era obbligata a garantire un debito del proprio coniuge nei confronti di Findomestic Banca s.p.a.; successivamente è stato emesso un decreto ingiuntivo ed è stata avviata una procedura esecutiva mobiliare presso terzi; la ricorrente ha descritto tale vicenda nella settima pagina del ricorso introduttivo); il significato di “impegno finanziario” nell'ambito di un questionario rivolto a un “consumatore”, infatti, non può essere quello di “stanziamento di spesa”, ma di “obbligo finanziario”, nozione che – sempre secondo lo scrivente – comprende non soltanto gli obblighi di

pagamento, ma anche le obbligazioni di garanzia (cioè gli obblighi di pagare una somma di denaro condizionati alla previa escussione).

2.2. – La difesa di [REDACTED] ha evidenziato che comunque IBL Banca s.p.a. avrebbe potuto accedere a delle banche dati per ottenere le informazioni richieste nel questionario.

L'articolo 124 – *bis* c. I del d. lgs. n. 385/1993 stabilisce che il “merito creditizio” del consumatore debba essere valutato dal finanziatore “*sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente*”.

Nel caso di specie, risulta che IBL Banca s.p.a. abbia fatto affidamento unicamente sulle dichiarazioni rese dal richiedente il prestito, evidentemente ritenendole “adeguate”; non emerge che la predetta società abbia consultato una “banca dati pertinente” per verificare le predette informazioni.

Tale circostanza, unitamente al fatto che il creditore “professionale” ha un obbligo di diligenza discendente dall'articolo 1176 c. II c.c., secondo l'orientamento dello scrivente può incidere sul requisito della “meritevolezza” nel caso in cui si riscontri (soltanto) una “colpa” in capo al consumatore: se infatti costui, in presenza di una situazione di difficoltà finanziaria non conclamata, chiede un altro finanziamento, fornisce informazioni veritiere e per il resto “si affida” al giudizio di un operatore professionale, si deve ritenere che la “colpa” del consumatore non sia “grave”.

Nel caso di specie, però, [REDACTED] ha omissso di dichiarare i propri consistenti debiti maturati già da diversi anni (tanto che, lo si ribadisce, qualche mese prima l'odierna ricorrente ha subito un pignoramento presso terzi conclusosi con l'ordinanza di assegnazione del giorno 8 settembre 2020), ponendo pertanto in essere una condotta che non può essere connotata da “mera leggerezza”, ma che si deve ritenere essere dolosa.

2.2.1. – L'eventuale violazione dei criteri di cui all'articolo 124 – *bis* del d. lgs. n. 385/1993 da parte di IBL Banca s.p.a., dunque, non potrebbe “elidere” tale condotta e far ritenere “meritevole” la signora [REDACTED] ai sensi dell'articolo 69 c. I ccii.

2.3. – Ne consegue l'inammissibilità del ricorso, dato che l'articolo 69 c. I ccii pone una “condizione soggettiva ostativa” all'accesso alla procedura (si veda la rubrica dell'articolo 69 ccii) la quale, in quanto tale (cioè in quanto condizione dell'azione), deve essere provata dal ricorrente e deve essere verificata dal giudice anche d'ufficio.

3. – Per completezza è opportuno prendere in considerazione l'ipotesi in cui la signora [REDACTED] abbia “mal compreso” l'espressione “impegni finanziari in essere” che ella doveva dichiarare nel questionario datato 18 maggio 2021; infatti l'espressione “in essere” potrebbe voler dire “pendenti”, quindi il consumatore potrebbe avere creduto di non dover

dichiarare le garanzie già escusse e non onorate (è il caso di ribadire che un'informazione del genere sarebbe comunque non decisiva ai fini del questionario sopra cennato). In tal caso, infatti, non si potrebbe affermare che [REDACTED] abbia agito con "malafede" o "in frode" ai creditori, mancando il dolo.

In disparte ogni approfondimento circa la notizia di un precedente ricorso per omologa di un piano del consumatore, definito il 23 febbraio 2022 (si vedano la seconda pagina del ricorso introduttivo, nonché la terza pagina delle "note di replica autorizzate" presentate da IBL Banca s.p.a. e prodotte dall'OCC il 15 novembre 2024), cioè qualche mese dopo l'ottenimento del finanziamento da parte di IBL Banca s.p.a. (il che potrebbe far ritenere che la signora [REDACTED] abbia chiesto un ulteriore finanziamento, sia pure utilizzato in parte per chiudere un altro rapporto finanziario, in prossimità della richiesta di intervento ai sensi della legge n. 3/2012, con ciò facendo emergere quantomeno la propria consapevolezza di trovarsi nell'impossibilità di adempiere le proprie obbligazioni al momento dell'assunzione di un ulteriore debito), dato che il relativo fascicolo non è stato acquisito e dunque, per poter effettuare tale approfondimento, occorrerebbe allungare i tempi processuali (inutilmente, poiché comunque il piano non può essere omologato per tutte le ragioni esposte nel presente provvedimento), si deve evidenziare che nel provvedimento del 24 settembre 2024 lo scrivente, dopo avere chiesto dei chiarimenti (si veda il decreto del 4 settembre 2024), ha ritenuto di poter far proseguire la procedura, sulla base di una prima valutazione di "meritevolezza" condotta tenendo conto del non significativo accrescimento dell'esposizione debitoria della signora [REDACTED] da parte dei "nuovi finanziamenti"¹.

3.1. – A seguito del contraddittorio cartolare nonché delle deduzioni dell'udienza del 3 dicembre 2024 e di una valutazione più approfondita dei documenti prodotti, la predetta affermazione deve essere rivista.

[REDACTED] ha assunto un consistente debito fin dal 2007, quando ha garantito personalmente l'adempimento del proprio coniuge in relazione a un mutuo concesso per ristrutturare l'immobile adibito a residenza coniugale; nella relazione dell'OCC non vi erano elementi tali da far ritenere che, in quel momento, vi potesse essere in capo alla signora [REDACTED] la convinzione, fondata su elementi oggettivi, di poter onorare il proprio debito; il 18 settembre 2024 la ricorrente ha però fornito gli elementi (in particolare i dati sul reddito percepito dal nucleo familiare nel

¹ E' stato anche precisato che la valutazione contenuta nel provvedimento del 24 settembre 2024 sarebbe stata rivista all'esito del giudizio: infatti il provvedimento con cui si assegnano i termini per le eventuali osservazioni dei creditori e per la relazione finale dell'OCC è meramente interlocutorio.

periodo dell'accensione del finanziamento) che consentono di effettuare la predetta affermazione.

Invero, dalle "note di precisazione e chiarimenti" depositate il 18 settembre 2024, si desume che la signora [REDACTED] nel 2007, aveva contratto altri debiti, cioè

a) un finanziamento per € 3.500,00 con Bipielle Ducato, rateo mensile da versare € 101,50 per trentasei mensilità²;

b) un altro debito, assunto mediante una carta *revolving* in possesso della ricorrente già dal 2005, per l'acquisto di una cameretta del valore di € 2.200,00 (sembra che tale acquisto sia stato effettuato nell'anno 2007, perché la signora [REDACTED] ha depositato la prova di un pagamento per € 1.518,95 effettuato il 29 dicembre 2007, si veda l'allegato n. 10 delle note depositate il 18 settembre 2024; è comunque un dato di fatto l'esistenza di un debito residuo, ceduto a Rubidio Spv s.r.l. e poi a Banca Ifis s.p.a., su cui hanno continuato a maturare interessi (il tutto come spiegato dalla ricorrente nella settima pagina della propria memoria depositata il 18 settembre 2024).

A questo proposito si deve evidenziare che la doglianza presente nella settima pagina della memoria del 18 settembre 2024 non coglie nel segno (quantomeno nell'ambito del presente procedimento), perché non è stato né dedotto né dimostrato che la signora [REDACTED] non avesse contezza (tramite ad esempio l'invio di estratti conto periodici o la possibilità di verificare *online* il saldo (attivo o passivo)) dell' "evoluzione" del debito (anche perché è in atti il decreto ingiuntivo successivamente ottenuto dal creditore; si veda anche l'estratto conto prodotto insieme alla memoria del 18 settembre 2024, allegato n. 8; da tale documento si desume che la signora [REDACTED] ha continuato ad adoperare la carta quantomeno fino al prelievo in contanti effettuato il 29 agosto 2010).

Successivamente, la signora [REDACTED] ha contratto un altro debito, in data 25 ottobre 2013, per un importo complessivo di € 16.992,00 (v. all. n. 12 della nota depositata il 18 settembre 2024), con previsione di pagamento di 96 ratei mensili ciascuno dell'importo di € 177,00, il quale è stato estinto nel mese di luglio 2021, quando ha avuto inizio il rapporto contrattuale con IBL Banca s.p.a..

Invero, il rateo mensile dovuto dalla signora [REDACTED] è passato da 177 euro a 182 euro, quindi non è aumentato in maniera consistente (tale circostanza era stata evidenziata nel provvedimento del 24 settembre 2024); tuttavia il finanziamento del 2013 aveva una durata pari a otto anni

² Non si può fare a meno di evidenziare, sia pure nell'ambito di una "nota a piè di pagina", che la valutazione dell'OCC doveva necessariamente spingersi fino a relazionare sulle condizioni economiche della signora [REDACTED] anche al momento dell'assunzione del predetto debito, a prescindere dal fatto che, come risulta dall'allegato n. 7 del deposito del 18 settembre 2024, il debito in questione sia stato onorato.

(96 mesi) e quindi, verosimilmente, si sarebbe dovuto estinguere alla fine dell'anno 2021, cioè pochi mesi dopo la stipula del nuovo prestito. L'indebitamento della signora [REDACTED] è stato dunque procrastinato, perché il prestito concesso da IBL Banca s.p.a. sarà rimborsato entro il 30 giugno 2026. Non si ignora che il tasso di interesse pattuito con il predetto creditore è meno elevato rispetto a quello stipulato con Compass Futuro; tuttavia il dato di fatto da valutare non è il mero aumento dell'indebitamento di cinque euro mensili, ma l'assunzione di nuovo debito per quasi altri cinque anni.

3.1.1. – Quanto alla causa del nuovo indebitamento, si deve innanzitutto affermare che il decesso del padre della ricorrente, avvenuto il 10 luglio 2021 come si legge nella fattura allegata (v. all. n. 13 della nota del 18 settembre 2024), è un evento in sé non prevedibile (quantomeno con riguardo alla data in cui questo possa accadere); l'evento imprevedibile che rende “meritevole” il debitore è però quel fatto che si sia verificato dopo l'assunzione del debito stesso.

In altri termini, non si può negare che la signora [REDACTED] abbia dovuto effettuare un esborso dovuto a delle circostanze gravi e “imprevedibili” nel senso sopra cennato; tuttavia (in disparte ogni considerazione circa la dedotta ma non provata impossibilità per altri di provvedere alle spese funerarie, si veda la fine dell'ottava pagina della memoria depositata il 18 settembre 2024) tale circostanza non rileva ai fini della valutazione ai sensi dell'articolo 69 c. I ccii.

Volendo esemplificare, facendo riferimento a un altro evento accaduto alla signora [REDACTED] la separazione dal proprio coniuge costituisce sicuramente un evento “traumatico” che, dal punto di vista economico, comporta un impoverimento del reddito (dato che i coniugi, dal momento della loro separazione, vivono in abitazioni separate e quindi, a tacer d'altro, con le medesime risorse godute in precedenza devono affrontare delle nuove spese non preventivate); in quanto tale, quindi, tale circostanza può giustificare il ricorso alla procedura della ristrutturazione dei debiti del consumatore, ma solo se abbia determinato il “dissesto” economico perché, ad esempio, i debiti contratti dai coniugi prima della separazione potevano essere pagati, sia pure con difficoltà. In tal caso, infatti, si può affermare che il sovraindebitato abbia fatto ricorso al credito con la ragionevole prospettiva di poter adempiere, perché l'evento successivo (traumatico e imprevedibile) non poteva essere tenuto in considerazione nella valutazione sulla possibilità di onorare i debiti.

3.1.2. – Invece l'indebitamento creato per far fronte a delle spese, sia pure indispensabili, necessita di un'ulteriore valutazione.

Premesso e ribadito che non si può ritenere “meritevole” il consumatore sovraindebitato che crea o aumenta il proprio debito per delle ragioni meramente voluttuarie, dopo avere accertato che le cause

dell'indebitamento siano "serie", il giudice deve anche esaminare se tale indebitamento sia stato comunque determinato nella consapevolezza di avere le risorse necessarie per poter pagare.

Poiché il giudizio è riferito a un "consumatore", cioè a una persona fisica che non agisce per scopi "professionali", la valutazione si riduce in sostanza a una somma tra le entrate "stabili" e le uscite, comprese quelle per le spese correnti. Se il saldo tra tali entrate e uscite è negativo, il "consumatore" deve essere considerato in colpa "grave", avendo agito in violazione di elementari regole di prudenza³.

3.1.3. – Nel caso di specie, [REDACTED] ha sostenuto di avere un guadagno netto annuale pari a € 17.112,93; dividendo tale guadagno per dodici mensilità si ottiene la somma di € 1.426,00 al mese, che costituisce dunque l'entrata mensile totale della signora [REDACTED] (tenendo conto anche della tredicesima mensilità, "spalmata" su tutto l'anno) derivante dal proprio lavoro subordinato.

A tale somma deve aggiungersi l'importo dell'assegno mensile per i figli a carico, pari a € 495,00 al mese (si veda la pagina 3 della nota depositata il 18 settembre 2024). Non si tratta di un emolumento "certo" per tutto l'arco di durata del piano, ma comunque è un'entrata che si deve considerare "stabile" e che quindi deve essere valutata con riguardo al momento in cui la signora [REDACTED] ha assunto i propri debiti.

Non deve essere presa in considerazione invece l'indennità di frequenza oggetto della richiesta di chiarimento del 4 settembre 2024, perché la signora [REDACTED] era al corrente del fatto che la propria figlia non avrebbe più potuto godersene a partire dal mese di agosto dell'anno 2024 (si veda la terza pagina della memoria depositata il 18 settembre 2024)⁴ e pertanto non poteva fare affidamento su tale ulteriore introito per pagare i propri debiti.

La ricorrente ha dedotto di dover sostenere mensilmente delle spese per € 1.240,00 (si veda la pagina 4 del ricorso introduttivo).

³ E' il caso di precisare che lo scrivente è l'estensore del provvedimento datato 21 luglio 2021, allegato dalla ricorrente (v. all. n. 13). L'opinione espressa nel predetto provvedimento circa la possibilità di valutare la condotta del consumatore sovraindebitato alla luce di quella del finanziatore "professionista" è stata successivamente abbandonata da chi scrive, perché avrebbe portato in sostanza a ritenere mai sussistente la "colpa grave", perfino in situazioni in cui in base a dei calcoli elementari il debitore avrebbe potuto rendersi conto della propria situazione economica; il riferimento alla "colpa grave" è stato invece confermato anche nel d. lgs. n. 14/2019.

⁴ A questo proposito sembra opportuno precisare che la richiesta di chiarimento con riguardo ai versamenti periodici pari a circa € 840,00 al mese documentati in atti non era finalizzata a verificare la convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria (dato che il giudice non può esaminare d'ufficio tale aspetto), ma soltanto allo scopo di stabilire se il piano fosse "fattibile" e se il consumatore, al momento dell'assunzione di ogni singolo debito, potesse essere considerato "meritevole".

La differenza tra le entrate totali e le uscite per le spese correnti è pari a € 681,00 per ogni mese.

Tale importo potrebbe essere facilmente verificato in rapporto all'indebitamento complessivo, se questo fosse dovuto mensilmente.

Invece la signora [REDACTED], oltre all'esborso mensile di 177 euro (che porta il "saldo attivo" a € 504,00 al mese) dovuto al finanziamento con Compass Futuro del 2013, è perlopiù indebitata in base a dei titoli giudiziali (e lo era anche nel 2021).

Dall'esame dell'ultima busta paga in atti (quella di maggio 2024) non si evincono delle trattenute stipendiali (quali effetti dei due pignoramenti subiti dalla signora [REDACTED] oltre a quella in favore di IBL Banca s.p.a.. Inoltre le due ordinanze di assegnazione non sono state depositate, né della ricorrente né dall'OCC; dall'esame del ricorso introduttivo si desume soltanto che

- le procedure esecutive presso terzi sono state avviate nell'anno 2018, cioè prima che la signora [REDACTED] decidesse di indebitarsi con IBL Banca s.p.a.;

- il giorno 8 settembre 2020 è stata emessa un'ordinanza di assegnazione per € 69.746,05, mentre il 25 febbraio 2022 è stata emanata un'ordinanza di assegnazione per la somma di € 15.441,22 (tali dati si leggono nella sesta e nella settima pagina del ricorso introduttivo, dunque provengono dalla stessa ricorrente); anche se l'ordinanza del 2022 è successiva all'assunzione del debito nei confronti di IBL Banca s.p.a., si deve affermare che [REDACTED], nel mese di luglio dell'anno 2021, fosse consapevole di essere obbligata a dei pagamenti che, senza tenere conto di ulteriori interessi e della trattenuta stipendiale in favore di Compass Futuro (la quale doveva terminare alla fine del 2021), le avrebbero consentito di estinguere tali debiti in oltre dieci anni (non si prendono peraltro in considerazione né il debito nei confronti di Energas s.p.a., anch'esso portato da un decreto ingiuntivo emesso e notificato prima del 2021, nonché gli altri debiti, ben più modesti di quelli finora valutati e dunque di per sé non decisivi per la valutazione di "meritevolezza").

Insomma, la situazione fin qui descritta era palesemente insostenibile nel 2021; tale insostenibilità era accertabile in base a un semplice calcolo matematico (determinazione del reddito mensile disponibile al netto delle spese correnti e considerazione del debito complessivamente maturato, in base a dei titoli di formazione giudiziale divenuti definitivi).

3.2. – A fronte di ciò,

a) l'ulteriore indebitamento verificatosi a luglio del 2021 è gravemente colpevole, perché la signora [REDACTED] era al corrente (oppure, con l'ordinaria diligenza che si può richiedere a chiunque, in base a un semplice calcolo matematico ella era in grado di rendersi conto) del fatto che la sua situazione economica fosse già insostenibile;

b) l'eventuale mancata verifica del "merito creditizio" da parte di IBL Banca s.p.a., rilevante (secondo l'orientamento dello scrivente) in caso di situazione non ancora compromessa in capo al consumatore (il quale, in tal caso, può far affidamento sulla valutazione da parte di un operatore professionale, sempre che le informazioni fornite siano veritiere e dunque "fotografino" la propria reale situazione economica e pongano il "professionista" in condizione di valutarla correttamente), non "elide" la colpa (grave) in capo al consumatore.

3.3. – In definitiva, qualora si ritenga che la signora [REDACTED] non sia incorsa in "malafede" o non abbia commesso un atto in frode nei confronti dei propri creditori quando ha sottoscritto il questionario del 18 luglio 2021, si deve comunque concludere nel senso della mancanza del requisito di cui all'articolo 69 c. I ccii.

3.4. – La difesa della ricorrente ha anche affermato che l'inammissibilità del ricorso sarebbe una "sanzione" eccessiva, qualora si valutasse solo la vicenda dell'ulteriore indebitamento del 2021, dato che gli altri creditori non hanno formulato delle osservazioni.

In realtà la procedura disciplinata dagli articoli 67 e ss. ccii è "sbilanciata" in favore del consumatore sovraindebitato, il quale ha diritto alla cd. *second chance* senza che i propri creditori possano esprimersi con un voto; a fronte di ciò, la tutela dei creditori è lasciata alla verifica da parte del giudice delle condizioni di ammissibilità della proposta; perfino la valutazione sulla convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria è possibile solo in base a una specifica contestazione, peraltro da parte dei creditori i quali non abbiano violato l'articolo 124 – *bis* del d. lgs. n. 385/1993.

Pertanto il "consumatore sovraindebitato" deve dedurre e deve provare (sia pure con l'ausilio dell'OCC, ma comunque ha un onere probatorio in tal senso), tra l'altro, di essere stato sempre "meritevole"; la mancanza della prova del requisito di cui all'articolo 69 c. I ccii anche con riguardo a uno dei debiti accumulati dal consumatore comporta allora l'inammissibilità dell'intera proposta.

4. – In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; tutte le altre questioni sono assorbite.

5. – Le spese di lite tra le parti [REDACTED] e IBL Banca s.p.a.) devono essere interamente compensate, in considerazione della relativa novità delle questioni affrontate ("relativa" perché comunque già la legge n. 3/2012 prevedeva un istituto affine simile a quello a cui la signora [REDACTED] ha fatto ricorso) e della non univocità delle soluzioni adottate nella giurisprudenza di merito.

6. – Anche se il presente provvedimento è un decreto (per le ragioni sopra esposte), l'emissione del provvedimento *ex art.* 70 c. I primo periodo ccii

(che è stato pubblicato così come stabilisce il d. lgs. n. 14/2019) comporta la necessità di

- comunicare a tutti i creditori il decreto di inammissibilità;
- dichiarare l'inefficacia delle misure protettive comunque accordate;
- pubblicare dunque il presente provvedimento con le medesime modalità utilizzate per pubblicare il provvedimento del 24 settembre 2024.

Siccome la cancelleria non può comunicare il presente provvedimento a tutti i creditori (i quali non sono stati inseriti nel fascicolo telematico, anche perché tutte le comunicazioni "interlocutorie" si svolgono tramite l'OCC), tale comunicazione dovrà essere effettuata a cura dell'OCC.

P.Q.M.

1) dichiara inammissibile il ricorso depositato il 30 luglio 2024, presentato da [REDACTED]

2) dispone che il presente provvedimento sia pubblicato, a cura del gestore della crisi e con oscuramento dei dati sensibili, sul sito internet istituzionale del Tribunale di Locri entro i due giorni successivi alla comunicazione al gestore e che sia comunicato a tutti i creditori (sempre a cura del gestore della crisi);

3) dichiara inefficaci le misure protettive accordate con il decreto del 24 settembre 2024;

4) dichiara interamente compensate tra [REDACTED] e IBL Banca s.p.a. le spese di lite del presente procedimento.

Si comunichi alla ricorrente e al gestore della crisi.

Locri, 7 gennaio 2025.

Il giudice
dott. Giuseppe Cardona

